

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data **23 maggio 2011**, presso i locali della **Opera Don Guanella Casa Giuseppe**, si sono incontrati:

- per la **Casa**: dottor Francesco Cannella, signora Anna Vincenza D'Addezio, avv. Giovanni Costantino;
- per le **OO.SS.**: signori Francesco Pirone, Marco Secci, Donatella Ciotti (FP CGIL); Fausto Martinelli, Simona Formenton, Tonino Geremia, Ugo Luccarini, Alessandra Taloni (CISL FP); Mario Di Giamberardino (UIL FPL).

### Premesso che:

- o il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la recente circolare n. 3 del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base della vigente normativa, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 possano essere agevolate a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.
- o la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale della struttura di poter beneficiare per l'anno 2011 dei benefici di cui all'art. 53 d.l. 78/2010, convengono di recepire in sede aziendale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale Aris Aiop, che qui devono intendersi integralmente riportati:

- lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del ccnl);

   




  
  
  


- somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
- lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl);
- indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5);
- premio di incentivazione (art. 65 del ccnl);
- indennità di coordinamento (art. 62 del ccnl) purché correlata ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa.

La struttura e le OO.SS. ritengono che i suddetti compensi, nell'ambito della realtà organizzativa della Casa, siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa, potranno essere assoggettati al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 53 d.l. 78/2010 e dall'art. 1 comma 47 l. 220/2010.

Il presente accordo, che recepisce formalmente le intese già raggiunte tra le parti in data 15 febbraio 2011, ha durata determinata e avrà termine alla data del 31 dicembre 2011.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Tomaso Geremia  
 CGIA FP ROMA  
 Fabio Di

Simone Tomassini  
 Alessandra Tassi  
 Lucio Di

DIRETTORE  
 Di Paolo Di

Giuseppe Di  
 Giacomo Cavillo

CGIA  
 Di Paolo Di  
 Di Paolo Di  
 Di Paolo Di

Di Paolo Di